Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

SETTEMBRE 2017

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

PARTE SECONDA – TABELLE 10

Prima Sezione - Relazioni annunciate 10

Seconda Sezione - Nuove relazioni 39

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **settembre 2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di settembre 2017 si segnala:

In breve

1. Le PRIME RELAZIONI (Atto n. 1087 e Atto n. 1088) che attuano il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 ("Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province")[1] e illustrano le ragioni per le quali il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari con riferimento, rispettivamente: allo schema di D.P.C.M. per l'adozione delle note metodologiche sulla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni *standard* e il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente - smaltimento rifiuti, settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, di polizia locale, di viabilità e territorio, trasporti (trasporto pubblico locale) e settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n. 341) e allo schema di D.P.C.M. recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (atto del Governo n. 398).

[1] Le relazioni sono trasmesse alle Camere dalla Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento in attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come sostituito dal comma 32 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il comma 1 prevede che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia siano adottati, anche separatamente, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettersi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il medesimo comma 1 prevede altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni. Tale adempimento ha pertanto carattere eventuale.

In breve

2. Doc. LVII, n. 5-*bis*, PRIMO RAPPORTO, Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2017[2]. Il rapporto ricostruisce la procedura di monitoraggio delle spese fiscali delineata dalla legge[3] e illustra l'attività svolta dalla Commissione sulle *tax expenditures*, che ha portato alla redazione del Rapporto, descrivendo in primo luogo la metodica adottata. La Commissione, infatti ha adottato il metodo del *benchmark* legale, nel quale il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*). Il rapporto descrive le linee programmatiche nel riordino delle agevolazioni fiscali e le prospettive di medio termine, a partire dal superamento della logica del taglio lineare di tutte le agevolazioni fiscali, per addivenire, a decorrere dal 2014, ad una strategia diretta ad introdurre misure con carattere moderatamente espansivo. Nel rapporto si evidenzia altresì come l'attuato rafforzamento della base conoscitiva su cui fondare le scelte politiche sul riordino delle *tax expenditures*, sia volto a fornire al decisore politico un censimento aggiornato anno per anno delle spese fiscali esistenti e si sottolinea il carattere

[2] Il rapporto è Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Tale comma, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, dispone che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Il medesimo comma 5-*bis* stabilisce altresì che nell'indicazione degli interventi resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

[3] Si ricorda che, in attuazione dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge delega sulla riforma tributaria), il decreto legislativo n. 160 del 2015, oltre a prevedere al comma 1 dell'articolo 1 il suddetto rapporto, con il comma 3, lettera b), del medesimo articolo 1 inserisce all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 11-bis. Con tale disposizione si stabilisce che "allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Il comma 4 dell'articolo 1 dispone, inoltre, che per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali il Governo si avvalga di una Commissione di esperti istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, la procedura di monitoraggio delle spese fiscali disciplinata dal decreto legislativo n. 160 del 2015 prevede la trasmissione alle Camere di due diversi strumenti con caratteristiche ben distinte: il rapporto programmatico, da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF, che è redatto dal Governo (su cui si riferisce, in quanto trasmesso per la prima volta); il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali affidato alla Commissione come organo tecnico. La Commissione, istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016, ha provveduto a redigere il primo rapporto annuale sulle spese fiscali (2016), allegato allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

innovativo che assume, rispetto alle precedenti classificazioni delle spese fiscali, la scelta di fare riferimento alle missioni di spesa.

In breve

3. La relazione sull'attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, Doc. CLXI, n. 4, inviata dal Ministro della giustizia, con dati aggiornati al 30 giugno 2016[4] riferisce in merito all'attività formativa rivolta al personale del Corpo della polizia penitenziaria, finalizzata a fornire un'istruzione differenziata secondo i ruoli e le specialità di appartenenza, anche in considerazione della scadenza prevista per l'avvio delle operazioni di prelievo del campione biologico sulla popolazione detenuta.

La relazione dà conto delle attività contrattuali per l'accreditamento del laboratorio centrale, segnalando che la domanda di accreditamento è stata rivolta all'Ente Italiano di Accreditamento denominato "ACCREDIA". Quanto alle attività organizzative si segnala l'istituzione nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, dell'Ufficio VI - Laboratorio Centrale Banca dati DNA. Da ultimo, la relazione richiama le attività propedeutiche all'avvio delle operazioni di prelievo svolte dal Servizio informatico penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

[4] In attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85. Si ricorda che la norma richiamata dispone che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, per le parti di rispettiva competenza.

In breve

4. La Relazione sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII, n. 2)[5] dà conto dell'attività svolta negli anni 2015-2016 dalle commissioni straordinarie incaricate dell'amministrazione degli enti locali e di una azienda ospedaliera sciolti per infiltrazione/condizionamento della criminalità organizzata.. Nella relazione riguardante il 2015, apposite sezioni sono dedicate alle gestioni commissariali che hanno interessato l'azienda ospedaliera di S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed il Municipio X di Roma. Con riferimento all'anno 2016, nella relazione si evidenzia il provvedimento di rigore adottato nei confronti del consiglio comunale di Brescello in provincia di Reggio Emilia. Si fa presente, inoltre, che importanti indagini giudiziarie - che hanno accertato la delocalizzazione/colonizzazione mafiosa - hanno confermato la presenza invasiva della criminalità organizzata nel settentrione. Ancora, nella parte della relazione riguardante il 2016 si illustra l'attività condotta dalla commissione straordinaria operante nel Municipio X di Roma Capitale. Riguardo al biennio in esame si riferisce inoltre sulla verifica dello stato economico-finanziario dei comuni sciolti, da cui emerge come gli enti che oltre a presentare situazioni di diffuso disordine amministrativo versano in condizioni di deficit finanziario, corrono maggiori rischi di vulnerabilità rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

[5] In attuazione dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUOEL). Il comma 2, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, prevede che il Ministro dell'interno presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria degli enti sottoposti a gestione commissariale nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 143, assunte relativamente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Nella formulazione originaria del suddetto comma 2 dell'articolo 146 l'invio della relazione era previsto con cadenza semestrale. Il comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 20 maggio 2003, n. 116, in sede di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali", ha modificato il comma 2, prevedendo che la relazione sia trasmessa annualmente.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1071	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1[6]	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative all'incidente occorso all'aeromobile Air-Tractor AT-802 "Fire-boss" Amphibious marche di identificazione I-SPEV, in località Volturara Appula (FG) il 16 settembre 2015 e all'incidente occorso all'aeromobile AS350 B3 marche di identificazione I-GBVD, in località Arzana (OG) il 21 agosto 2015	28/08/2017 12/09/2017 n. 872[7]	8ª	Eventuale

[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[7] Inviata dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1073	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[8]	Attività svolta unitamente ai relativi allegati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) *(anno 2016)*	30/08/2017 12/09/2017 n. 872	7ª	Annuale 31 luglio
Doc. CCXVIII, n. 4	L. 234/2012 art. 54 co. 1[9]	Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF) *(anno 2016)*	28/07/2017 12/09/2017 n. 872[10]	5ª 6ª 13ª	Annuale
Doc. LXXXIV, n. 5	L. 400/1988 art. 5 co. 3, lett. a-bis)	Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano *(anno 2016)*	28/08/2017 12/09/2017 n. 872[11]	1ª 2ª 3ª	Annuale

[8]L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[9] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sia ridenominato "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" e che presenti annualmente una relazione al Parlamento. Il Comitato è presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato.
Un secondo obbligo è stato introdotto dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012: tale disposizione stabilisce che il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" e presenti annualmente una relazione al Parlamento.

[10] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

[11] Inviata dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1078	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1[12]	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative agli incidenti occorsi all'aeromobile Eurocopter AS350 B3 marche di identificazione I-CMCM, in località Cima di Zocca di Valmasino (SO), in data 31 luglio 2015 e all'aeromobile Diamond DA 20-C1 marche di identificazione OE-ADH, in prossimità dell'aeroporto di Marina di Campo (LI), in data 22 settembre 2014	13/09/2017 19/09/2017 n. 877	8ª	Eventuale
Atto n. 1087 e **Atto n. 1088**	D.LGS. 216/2010 art. 6 co. 1[13]	Relazioni al D.P.C.M. 29 dicembre 2016, e al D.P.C.M. 21 luglio 2017[14]	07/08/2017 20/09/2017 n. 880[15]	5ª	Eventuale

[12] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[13] Per le presenti relazioni si veda il punto 1 della PARTE PRIMA del Focus.
[14] Ragioni del mancato adeguamento ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia.
[15] Trasmessi dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5-*bis* - Allegato II **PRIMO RAPPORTO**	L. 196/2009 art. 10-bis co. 5-bis[16]	Rapporto programmatico, a corredo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, sugli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica *(anno 2017)*	23/09/2017 26/09/2017 n. 883	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	<Annuale
Doc. LVII, n. 5-*bis* - Allegato III e Allegato IV	L. 196/2009 art. 10-bis.1 co. 1 e 3[17]	Contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva *(anno 2017)*	23/09/2017 26/09/2017 n. 883	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale

[16] Il comma 5-*bis* dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Il comma 5-*bis* prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

[17] L'articolo 10-bis.1 della legge 196 del 2009 è stato inserito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015. Si prevede all'articolo 10-bis.1 che il rapporto distingua tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Nel rapporto il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.
In particolare il comma 3 del presente articolo prevede che per il rapporto di cui al comma 1, corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5-*bis* - Annesso	L. 243/2012 art. 6 co. 3[18]	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) *(anno 2017)*	23/09/2017 26/09/2017 n. 883	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Eventuale
Doc. LVII, n. 5-*bis*	L. 196/2009 art. 7 co. 2, lett. b)	Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2017 *(anno 2017)*	23/09/2017 26/09/2017 n. 883	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 20 settembre

[18] Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).
I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[19]	Attività svolta, dati aggiornati al 2016, bilancio di previsione 2016, conto consuntivo 2015 e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1051	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[20]	Attività svolta, bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale - ISPRA *(anno 2016)*	02/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[19] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del R.D. 257/1923. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[20] L'ISPRA è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo Istituto. La legge 28 giugno 2016, n. 132, all'articolo 4, qualifica l'ISPRA quale persona giuridica di diritto pubblico e ne disciplina i profili di autonomia, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla medesima legge n. 132

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[21]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Pollino *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[22]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[21] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 15/11/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[22] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 08/12/2007. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[23]	Attività svolta, dati aggiornati al 2016, conto consuntivo 2015 e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Circeo *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[24]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, dati aggiornati al 2016, bilancio di previsione 2015, conti consuntivi 2014 e 2015 e dati sulla consistenza dell'organico del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[23] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d. P. R. 04/04/2005, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[24] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 17/05/1996, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[25]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, dati aggiornati al 2015, bilanci di previsione 2015 e 2016, conti consuntivi 2014 e 2015 e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Gargano *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[26]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[25] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 06/10/1999, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[26] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 12/07/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[27]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Val Grande *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[28]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Asinara *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[27] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 23/11/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[28] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 03/10/2002, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[29]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[30]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[29] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del R.D. 1584/1922 - d.lgs. C.P.S. 871/1947. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[30] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 14/01/1994, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[31]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[32]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[31] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[32] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 10/03/2004, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[33]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[34]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Majella *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[33] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2011 ha modificato la denominazione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[34] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[35]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Vesuvio *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[36]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[35] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[36] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 22/07/1996, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[37]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Sila *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[38]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[37] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 14/11/2002, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[38] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 06/08/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[39]	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1054	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione, conto consuntivo e dati sulla consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi *(anno 2016)*[40]	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Annuale 31 luglio

[39] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 21/5/2001, art. 1, co. 5.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[40] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 12/07/1993, art. 1, co. 4. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXI, n. 7	D.L. 216/2011 art. 13 co. 3[41]	Stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) *(dati aggiornati al 30 giugno 2017)*	30/08/2017 12/09/2017 n. 872	13ª	Semestrale 31 agosto

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1050	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[42]	Attività svolta, bilanci di previsione, pianta organica e conto consuntivo dell'Accademia nazionale dei Lincei *(anno 2016)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	7ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1075	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[43]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Club Alpino Italiano - C.A.I. *(anno 2014)*	05/09/2017 13/09/2017 n. 874	13ª	Annuale 31 luglio

[41] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il decreto 18 maggio 2012, adottato di concerto fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero si avvalga di DigitPA per la verifica del funzionamento del sistema SISTRI. Lo stesso decreto (articolo 2) precisa le attività in cui si esplica la "verifica del funzionamento del sistema SISTRI" e prevede (articolo 1, commi 2 e 3) che DigitPA predisponga rapporti semestrali sulla verifica del funzionamento del sistema, anche ai fini dell'elaborazione e trasmissione al Parlamento della relazione semestrale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, come convertito.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia per l'Italia Digitale è subentrata ai compiti in precedenza svolti da DigitPA, ente soppresso dall'articolo 22 del medesimo decreto n. 83.
[42] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
[43] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1074	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[44]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Automobil Club Italia (ACI) *(ano 2016)*	05/09/2017 13/09/2017 n. 874	8ª	Annuale 31 luglio
Doc. CCXX, n. 7	D.L. 91/2013 art. 1 co. 1, lett. f-bis[45]	Stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma *(aggiornata al 30 giugno 2017)*	05/09/2017 13/09/2017 n. 874	7ª	Semestrale

organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[44] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[45] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 gennaio 2019. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiranno nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1057	D.LGS. 66/2010 art. 536 co. 1[46]	Documento programmatico pluriennale per la Difesa (per il triennio 2017 -2019)	20/07/2017 12/09/2017 n. 872	4ª 5ª	Annuale 30 aprile

[46] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", che ha novellato l'articolo 536. Esso prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 5481 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi in evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli impegni operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, è dato rilievo anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il comma 2 dell'articolo 536 stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all'articolo 548. Il comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati, per ciascun programma l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1081	L. 70/1975 art. 30 co. quinto, tab. IV[47]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana (LNI) *(dati relativi all'anno 2016, con allegati il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016)*	18/09/2017 20/09/2017 n. 879	4ª	Annuale
Atto n. 1082	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[48]	Attività svolta bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno -UITS *(dati relativi all'anno 2016, con allegati il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016)*	18/09/2017 20/09/2017 n. 879	4ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1083	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[49]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori - ONFA *(dati relativi all'anno 2016, con allegati il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016)*	18/09/2017 20/09/2017 n. 879	4ª	Annuale 31 luglio

1986, n. 770. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

[47] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[48] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[49] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1084	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[50]	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza organica della Cassa di previdenza delle Forze armate *(dati relativi all'anno 2016, con allegati il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016)*	18/09/2017 20/09/2017 n. 879	4ª 11ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 53	L. 244/2007 art. 3 co. 68[51]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2016)*	02/08/2017 12/09/2017 n. 872	1ª 5ª 6ª	Annuale 15 giugno
Doc. CLXV, n. 5	L. 488/1999 art. 26 co. 5	Risultati della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni *(anno 2016)*	03/08/2017 12/09/2017 n. 872	1ª 5ª 6ª	Annuale

[50] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'ente in oggetto è stato istituito ai sensi dell'articolo 74 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

[51] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5-*bis* - Allegato I	L. 196/2009 art. 10-bis co. 3 - 4 - 5[52]	Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali *(Anno 2017)*	23/09/2017 26/09/2017 n. 883	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 20 settembre

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXI, n. 4	L. 85/2009 art. 19 co. 1[53]	Attività svolta dal laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA *(aggiornata al 30 giugno 2016)*	24/08/2017 13/09/2017 n. 873	1ª 2ª	Annuale

[52] L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, al comma 3, prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata dalle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 4 dispone che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze alleghi un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, segnalando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. Il comma 5 prevede che in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 sia esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato.

[53] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1085	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[54]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria - EAP *(anno 2016)*	15/09/2017 19/09/2017 n. 878	2ª 11ª	Annuale 31 luglio
Doc. CLXIV, n. 55	L. 244/2007 art. 3 co. 68[55]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2016)*	18/09/2017 21/09/2017 n. 882	1ª 2ª 5ª	Annuale 15 giugno
Doc. XCVI, n. 5	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili e penali *(i civili per gli anni 2015-2016 e i penali dal 1995 al 2016)*	18/09/2017 26/09/2017 n. 883	2ª	Biennale 30 giugno

[54] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[55] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 54	L. 244/2007 art. 3 co. 68[56]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa *(anno 2016)*	08/08/2017 12/09/2017 n. 872	1ª 5ª	Annuale 15 giugno
Doc. LXXXVIII, n. 2	D.LGS. 267/2000 art. 146 co. 2	Attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso *(anni 2015 e 2016)*	03/08/2017 12/09/2017 n. 872	1ª 2ª	Annuale

[56] Si veda la nota precedente.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1055	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico unitamente ai relativi allegati, dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL *(anno 2016)*[57]	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	11ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 1055	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico unitamente ai relativi allegati dell'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS *(anno 2017)*	04/08/2017 12/09/2017 n. 872	11ª	Annuale 31 luglio

[57] L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha stabilito che la vigilanza sull'ente sia esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XCVII, n. 6	L. 135/1990 art. 8 co. 3[58]	Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV *(anno 2016)*	02/08/2017 13/09/2017 n. 873	12ª	Annuale

[58] La disposizione istitutiva dell'obbligo non indica il Ministero competente per la trasmissione, ma genericamente il Governo.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[59]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Basilicata	**Atto n. 1072**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2016)*	01/09/2017 12/09/2017 n. 872	6ª	Annuale
Regione Abruzzo	**Atto n. 1077**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2016)*	27/07/2017 14/09/2017 n. 876	6ª	Annuale

[59] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Val d'Aosta	**Atto n. 1090**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta *(anno 2016)*	11/09/2017 26/09/2017 n. 883	6ª	Annuale

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Provincia autonoma di Bolzano	**Doc. CXXVIII, n. 48**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2016)*	13/09/2017 12/09/2017 n. 872	1ª	Annuale 31 marzo

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Piemonte	**Doc. CLXVII, n. 5**	L. 289/2002 art. 52 co. 4, lett. c)[60]	Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa *(anno 2016)*	18/09/2017 20/09/2017 n. 880	12ª	Annuale

[60] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni governative.

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 48 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2017
n. 47 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2017
n. 46 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2017
n. 45 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2017
n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017
n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437